

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(prov. di Viterbo)

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO	
PROT. N.	
08.01.04 000375	
CATEG.	CLASSE
ORGAN.	UFF.

PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE

Norme tecniche

Copia conforme all'elaborato esaminato
nella Conferenza di servizi del 27.02.2003.
Approvato con Decreto del Presidente della
Regione Lazio n. 344 del 5.09.2003
pubblicato sul B.U.R.L. del 20.10.2003, n.
29, S.O. n. 1

Regione Lazio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO AMMINISTRATIVO

COMPOSTO DA N. 38 FOGLI

Montalto di castro li, _____

Roma, 18/12/03

Il Funzionario

Dott. Roberto CASCIENZI

Aggiornamento _____

Progettazione

Ufficio Autonomo per la
progettazione delle OO.PP

Resp. Arch. DEGIOVANNI Antonio

NORME PRELIMINARI

Art. 1

Il presente disciplinare tecnico forma parte integrante e sostanziale delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Utilizzazione dell'Arenile del territorio comunale di Montalto di Castro ed è coordinato con quanto disposto dalle norme del Piano Territoriale Paesaggistico, Ambito n. 2, e dalle specificazioni riportate all'art. 3 delle norme particolari di sub ambito (sistema paesaggistico n. 6 sub ambito 10-11), come modificate dalla legge Regionale n. 24/98

Art. 2.

Il piano interessa l'area occupata dall'arenile del territorio del comune di Montalto di Castro, così come definita ai sensi dell'art. 28 del codice della navigazione ed altre leggi e regolamenti con esclusione di porti e rade e tende a organizzare l'uso dello stesso regolando l'accessibilità e la godibilità pubblica del litorale, attraverso una localizzazione e definizione degli interventi nonché stabilire un sistema viario che privilegi l'accessibilità pedonale al litorale stesso. ed il sistema dei parcheggi stagionali.

Le norme che seguono sono prescrittive per quanto riguarda gli interventi all'interno dell'area demaniale mentre sono indicative per il sistema viario e dei parcheggi stagionali

Art. 3

Il piano, , ha durata quinquennale e sarà attuato attraverso costruzioni in precario che, a norma della Legge Regionale n. 52/76 che ha modificato la legge 30 /72 saranno concesse con atti a termine della durata della concessione demaniale cui sono riferite.

La presente normativa, per facilità di consultazione, è stata suddivisa in tre parti di cui la prima è riferita a norme di carattere generale , la seconda a norme specifiche per ogni sub ambito e la Terza a norme di attuazione di natura amministrativa

PARTE PRIMA Norme Generali

Art.4

Gli interventi edilizi relativi a manufatti ed opere che ricadono entro il perimetro del P.U.A. devono essere conformi alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel presente disciplinare tecnico, nonché a quelle contenute per ogni concessione prevista negli elaborati grafici (tavole tipo P) del presente Piano. che integra e specifica le prescrizioni e le indicazioni riportate negli elaborati.

Art.5 – Caratteristiche degli interventi e limiti dimensionali

Al fine di una individuazione tipologica gli impianti esistenti e si possono suddividere in:

- attrezzature esistenti in precario, (chioschi ed accessori)
- attrezzature esistenti fisse

Nella programmazione del PUA tali impianti e quelli di futura realizzazione sono distinti in:

Arenile ad uso di strutture esistenti

Da concedere esclusivamente quale arenile accessorio ad attività turistico ricettive o ricreative già esistenti sia sull'arenile stesso o come pertinenza di attività poste nell'entroterra, quali campeggi, villaggi, alberghi, pensioni ecc.. Può essere aggregata a parti di arenile comunale dato anch'essa in concessione. in tal caso le due concessioni dovranno essere contestuali. Su tali aree, potranno essere realizzati spazi per giochi tipici da spiaggia (beach volley) o posizionate attrezzature amovibili, ivi comprese piccole piscine in strutture poggiate sull'arenile..

Qualora non aggregate ad altro spazio di arenile sia comunale che privato, all'interno delle aree demaniali possono essere realizzati di norma manufatti per una superficie utile massima di 16 mq, idonei ad ospitare un piccolo deposito ed attrezzature di pronto intervento. fino ad un massimo di 16 mq di sup copertala Il manufatto dovrà essere munito di una tettoia di profondità max di ml 1,60 e potranno essere previsti gruppi staccati dal manufatto principale da adibire a bagni e depositi posizionati in maniera da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare, „Per particolari concessioni connesse a strutture ricettive tipo Campeggi o Villaggi non limitrofi all'arenile, considerando la maggiore utenza, possono essere realizzati manufatti e servizi fino ad una superficie massima di 40 mq.

La struttura dei manufatti dovrà essere realizzata con materiali ecocompatibili e di facile rimozione. e l'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene ;

La fascia di 5 ml dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

Arenile adibito a spiaggia libera

Investe la maggior parte dell'arenile e sarà organizzata in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi igienici indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica attraverso convenzioni specifiche con i titolari di concessioni balneari che prevedano la pulizia dell'arenile, l'uso dei servizi igienici esistenti negli stabilimenti, postazioni di salvataggio a maree di primo soccorso e di assistenza per il corretto posizionamento razionale degli ombrelloni.

Nelle aree a bassa densità di concessioni o in quelle in cui esistano spazi superiori a 200 m di spiaggia libera, l'assistenza dovrà essere assicurata dall'amministrazione comunale mediante convenzione con imprese individuali, società o cooperative. Nelle aree libere possono essere realizzati in punti strategicamente idonei piccoli chioschi di superficie massima di 25 mq all'interno dei quali allocare esclusivamente servizi igienici e di primo soccorso

Arenile adibito per "Attrezzature complementari per gioco e svago"

Le aree destinate a ciò ospitano quelle attività collaterali che forniscono servizi alla ricettività turistica mediante attrezzature per il gioco e lo svago quali attrezzature sportive tipiche della spiaggia, attrezzature per bimbi e ragazzi, spazi di sosta per pedalò e pattini, barche per circoli velici, oltre a spazi per attività sociali e collettive di iniziativa istituzionale (campi solari ecc). Su tali aree, qualora non aggregate ad altro spazio di arenile sia comunale che privato, può essere realizzato un manufatto di 25 mq di superficie massima adatto ad ospitare un piccolo ufficio, un deposito ed attrezzature di pronto intervento. Il manufatto dovrà essere munito di una tettoia di profondità max ml 1,60. E potranno essere previsti gruppi staccati dal manufatto principale, da adibire a bagni, fino ad un massimo di 40 mq., posizionati in maniera tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare. La struttura dovrà essere realizzata con materiali ecocompatibili e di facile rimozione. L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene; la fascia di 5 ml dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio. Può essere concesso uno specchio d'acqua per il passaggio di natanti in uso all'attività che vi si svolge.

Arenile adibito a "Presidio di spiaggia"

Costituito da un'area di superficie massima di 1500 mq, può ospitare una struttura di superficie coperta non superiore a 40 mq all'interno della quale destinare mq 25 per chiosco e depositi e 15 mq per servizi igienici e porticato. Le due funzioni possono anche essere realizzate separate l'una dall'altra con l'obbligo comunque di non superare il totale di mq 40 di superficie coperta e compatibilmente con lo stato dei luoghi e delle disposizioni sanitarie vigenti. L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene. All'interno di alcuni presidi di spiaggia individuati nelle Planimetrie allegate con un triangolo posto all'interno della superficie individuata, possono essere realizzate strutture mobili per adattare gli spazi ad attività particolari quali "Dog Beach, Elioterapia" ecc.

Art. 6

I materiali da impiegare in tutte le categorie di intervento previste dal P.U.A. sono le seguenti:

Manti di copertura

Per la sostituzione parziale o per la ricostruzione dei manti di copertura si devono impiegare esclusivamente elementi tradizionali di uso più frequente in loco; è vietata l'introduzione di altri elementi che per materiale, colore, e tecnica costruttiva contrastino con quelli tradizionali.

E' fatto divieto di impiegare qualsivoglia elemento prefabbricato di cemento, eternit o altro

Strutture verticali ed orizzontali

Salvo per quanto attiene ai casi di interventi su edifici esistenti già realizzati con strutture in cemento armato o in ferro, in generale le strutture verticali anche in caso di ricostruzione, devono essere realizzate in legno e facilmente rimovibili

Tinteggiature

E' vietato l'uso di soluzioni silconiche o resine plastiche creanti effetti pellicolari che snaturino la trasparenza della tinta ecologica a base d'acqua.

Come pigmenti si dovranno usare ocre bianche gialle o azzurre.

Infissi

Gli infissi dovranno essere obbligatoriamente in legno con divieto assoluto di altri materiali quali ferro, P.V.C. alluminio anodizzato, le essenze da usare sono pino e castagno.

Gli infissi saranno protetti con olio di lino cotto e coloriti tenendo conto di quanto specificato nel precedente articolo e comunque secondo le peculiarità ambientali del contesto.

Pavimenti

Per i pavimenti interni si prescrive l'impiego di materiali tradizionali modulari di facile rimozione quali listelloni in legno.

Art. 7

Conformemente a quanto disposto dalla circolare R.L. n.2692 del 03/03/1995 e successive modificazioni, i locali da destinare a presidio di spiaggia non potranno avere una superficie complessiva coperta superiore a 40 mq di cui in massimo di mq 25 per locale Bar e depositi., mq 15 per servizi e porticati Non sono da considerare accessori o servizi le cabine al servizio dei bagnanti purché ognuna abbia una superficie coperta non superiore a mq 2.; è ammessa una pensilina veranda della profondità di profondità massima ml 1.60 da conteggiare nella superficie coperta.

Nel progetto, che dovrà ottenere l'assenso comunale, è obbligatorio rappresentare le sistemazioni esterne, eventuali docce all'aperto, le passerelle ed i percorsi per disabili

Le delimitazioni dell'area demaniale dovranno essere effettuate con passoni in legno di altezza 90 cm e gomene

Gli spazi per attività sportive, elementi di arredo, segnaletica turistica, del traffico e toponomastica, devono essere ridotti al minimo funzionale e collocati tenendo conto dei caratteri ambientali. Elementi per l'illuminazione, salvo dimostrata impossibilità, dovranno essere realizzati in maniera non visibile durante le ore diurne

Saranno da rimuovere gli elementi in difformità rispetto alle prescrizioni del presente articolo

A maggiore specificazione si prescrive quanto segue;

•

- **insegne pubblicitarie**

Sono vietate le insegne pubblicitarie fuori dagli appositi spazi destinati allo scopo dall'amministrazione Comunale, opportunamente centralizzati.

•

- **sedili, cestini per rifiuti, altri elementi di arredo.**

Dovranno obbligatoriamente essere realizzati, in legno o, se di altro materiale, rivestiti.

•

- **sistemazione a verde e piantumazione.**

Le sistemazioni a verde e piantumazioni dovranno prevedere l'utilizzo di essenze arboree

del luogo ed i relativi interventi dovranno essere autorizzati dagli organi tutori competenti come da vigenti disposizioni legislative

- **Sistemazione degli ombrelloni e criteri di dimensionamento degli arenili da concedere**

La sistemazione degli ombrelloni dovrà avvenire in maniera ordinata per file poste ad una distanza di ml 4,00 e gli steli dovranno stare ad una distanza di 3 metri tra loro Tali dimensioni ridotte leggermente rispetto a quanto stabilito dalla Regione Lazio, come ammesso dalla legge, sono poste in deroga in quanto il litorale su cui saranno posizionati i "Presidi minimi" è interessato da forte erosione

La valutazione della superficie minima ammissibile per gli stabilimenti (Presidi Minimo), sarà effettuata in ragione di mq 12 ogni ombrellone con un minimo di 80 ombrelloni oltre a mq 40 per strutture coperte e mq 200 per distanza dalla battigia e giochi da spiaggia; La concessione di Arenile per Presidio di Spiaggia non dovrà essere inferiore a $(80 \times 12) + 40 + 200 = 1200$

L'arenile da concedere a gli arenili a servizio di attività ricettive quali Alberghi, Villaggi e Campeggi strutture esistenti sarà invece valutato in ragione di 2 ospiti per ogni ombrellone e pertanto 6 mq ad ospite x n° di ospiti.

PARTE SECONDA – Norme Specifiche di sub ambito

Art 8 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Ai fini della programmazione, analizzando la vocazione delle zone del litorale e le caratteristiche delle varie parti dell'arenile, la fascia costiera prossima al mare è stata suddivisa in quattro parti così distinte:

Area di Pescia Marina dal torrente Chiarone al Fosso del Tafone

Area della centrale dal fosso Tafone al fiume Fiore

Area di Montalto Marina dal fiume Fiore al Fosso del Sanguinaro

Area delle Murelle dal Fosso Sanguinaro al torrente Mignone

Per ognuna di loro è individuata la seguente sub divisione con relativa normativa di indirizzo

Art.8a **AREA DI PESCIA MARINA:**

Normativa prescrittiva

Lungo l'arenile, nei luoghi indicati negli elaborati del PUA, possono realizzarsi conformemente alla normativa riportata nel presente disciplinare, piccoli chioschi a cui potranno essere annesse strutture tipiche per i giochi da spiaggia attraverso strutture mobili che non alterino l'aspetto generale dell'arenile; Non sono ammesse i giochi con elementi multicolori e piccole piscine anche se rimovibili. Tutte le strutture dovranno essere semplicemente appoggiate al suolo o poste su ripiani in legno poggiati su palafitte. E integrati con l'ambiente con schermature realizzate con arbusti della specie della macchia mediterranea retrostante. Sono escluse alberature di alto e medio fusto. Sono ammesse coperture di spazi esterni mediante grigliati e teli o tendoni ombreggianti tipo reten anche se a maglie fitte. I percorsi interno potranno essere realizzati con lastre di cemento con sabbia ed ammessi solamente per quei tratti ad uso di disabili.

In questa zona possono essere attivate le seguenti concessioni

1/A

ARENILE GRATICCIARE (Lato Chiarone)

Destinazione P.U.A.: Presidio di Spiaggia (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: mq 1200 compreso chiosco di sup. utile max 40 mq

Attrezzature ammesse struttura di superficie coperta non superiore a 40 mq all'interno della quale destinare mq 25 per chiosco e depositi e 15 mq per servizi igienici e porticato Le due funzioni possono anche essere realizzate separate l'una dall'altra con l'obbligo comunque di non superare il totale di mq 40 di superficie coperta e compatibilmente con lo stato dei luoghi e delle disposizioni sanitarie vigenti. Gli ombrelloni dovranno essere posizionati mantenendo una distanza di ml 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno e ml 4.50 tra le file L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene.

NOTE:

Fino al 31.12.2001 questo tratto di arenile, a seguito di concessione demaniale, è assegnato alla ditta LUCHERINI PAOLA per un totale di mq 790 distinti come riportato alla tavola A e nelle schede allegate al piano

1/B

ARENILE GRATICCIARE (Lato Tafone)

Destinazione P.U.A.: Presidio di Spiaggia (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: mq 1200 compreso chiosco di sup. utile max 40 mq

Attrezzature ammesse struttura di superficie coperta non superiore a 40 mq all'interno della quale destinare mq 25 per chiosco e depositi e 15 mq per servizi igienici e porticato Le due funzioni possono anche essere realizzate separate l'una dall'altra con l'obbligo comunque di non superare il totale di mq 40 di superficie coperta e compatibilmente con lo stato dei luoghi e delle disposizioni sanitarie vigenti. Gli ombrelloni dovranno essere posizionati mantenendo una distanza di ml 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno e ml 4.50 tra le file L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene.

NOTE:

Fino al 31.12.2001 questo tratto di arenile, a seguito di concessione demaniale, è assegnato alla ditta PENSALFINE PATRIZIA per un totale di mq 169,19 con inizio a 50 m a sud della strada di accesso al mare, distinti come riportato alla tavola A e nelle schede allegate al piano

1/C**ARENILE FOCE VECCHIA**

Destinazione P.U.A.: Arenile a servizio di struttura esistente (Villaggio Residenziale Costa Selvaggia I[^] zona)

Sup. max concedibile: in ragione di 6 mq/abitante in relazione allo sviluppo del villaggio fino ad un massimo di 1600 mq,

Attrezzature ammesse oltre alla posa degli ombrelloni, potranno essere realizzati spazi per giochi tipici da spiaggia (beach volley) o poste attrezzature rimovibili, ivi comprese piccole piscine. Possono essere realizzati manufatti per una superficie utile massima di 40 mq, idonei ad ospitare depositi ed attrezzature di pronto intervento. Il manufatto dovrà essere munito di una tettoia di profondità max di ml 1,60 e potranno essere previsti gruppi staccati dal manufatto principale da adibire a bagni e depositi.

NOTE:

Fino al 31.12.2001 questo tratto di arenile, a seguito di concessione demaniale, è assegnato alla ditta CONSORZIO TURISTICO DI PESCIA ROMANA per un totale di Mq 2250, asservito al retrostante villaggio di COSTA SELVAGGIA e Mq 300 per alaggio imbarcazioni

1/D**ARENILE FOCE VECCHIA**

Destinazione P.U.A.: Arenile a servizio di struttura esistente (Villaggio Residenziale Costa Selvaggia I[^] zona)

Sup. max concedibile: in ragione di 6 mq/abitante in relazione allo sviluppo del villaggio fino ad un massimo di 4780 mq, oltre a mq 1000 di specchio d'acqua.

Attrezzature ammesse oltre alla posa degli ombrelloni, potranno essere realizzati spazi per giochi tipici da spiaggia (beach volley) o poste attrezzature rimovibili, ivi comprese piccole piscine. Considerata la dimensione della struttura fissa possono essere realizzati manufatti per una superficie utile massima di 40 mq, idonei ad ospitare depositi ed attrezzature di pronto intervento. Il manufatto dovrà essere munito di una tettoia di profondità max di ml 1,60 e potranno essere previsti gruppi staccati dal manufatto principale da adibire a bagni e depositi.

1/E**ARENILE CASALACCIO**

Destinazione P.U.A.: Presidio di Spiaggia (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: mq 1200 compreso chiosco di sup. utile max 40 mq

Attrezzature ammesse struttura di superficie coperta non superiore a 40 mq all'interno della quale destinare mq 25 per chiosco e depositi e 15 mq per servizi igienici e porticato. Le due funzioni possono anche essere realizzate separate l'una dall'altra con l'obbligo comunque di non superare il totale di mq 40 di superficie coperta e compatibilmente con lo stato dei luoghi e delle disposizioni sanitarie vigenti. Gli ombrelloni dovranno essere posizionati mantenendo una distanza di ml 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno e ml 4.50 tra le file. L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene.

NOTE:

Fino al 31.12.2001 questo tratto di arenile, a seguito di concessione demaniale, è assegnato alla ditta Ditta CAVALLARO - ZAPPONI per un totale di Mq 1000, come riportato alla tavola A e nelle schede allegate al piano

1/F**ARENILE CASALACCIO (tratto del Paglieto)**

Destinazione P.U.A.: Arenile a servizio di struttura esistente (Campeggio Club degli Amici)

Sup. max concedibile: in ragione di 6 mq/ospite in relazione allo sviluppo del villaggio fino ad un massimo di 5160 mq,

Attrezzature ammesse oltre alla posa degli ombrelloni, potranno essere realizzati spazi per giochi tipici da spiaggia (beach volley) o poste attrezzature rimovibili, ivi comprese piccole piscine. Possono essere realizzati manufatti per una superficie utile massima di 40 mq, idonei ad ospitare depositi ed attrezzature di pronto intervento. Il manufatto dovrà essere munito di una tettoia di profondità max di ml 1,60 e potranno essere previsti gruppi staccati dal manufatto principale da adibire a bagni e depositi.

NOTE:

Fino al 31.12.2001 questo tratto di arenile, è stato assegnato alla ditta Ditta VELAL per mq mq 900 ed asservito al retrostante campeggio "Club degli Amici"

1/G**ARENILE CASALACCIO (tratto del Paglieto)**

Destinazione P.U.A.: Arenile adibito per "Attrezzature complementari per gioco e svago (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: mq 1200 compreso il manufatto

Attrezzature ammesse Le aree destinate a ciò ospitano quelle attività collaterali che forniscono servizi alla ricettività turistica mediante attrezzature sportive tipiche della spiaggia, attrezzature per bimbi e ragazzi, spazi di sosta per pedalò e pattini, barche per circoli velici, oltre a spazi per attività sociali collettive di iniziativa istituzionale (campi solari ecc). Può essere realizzato un manufatto di 25 mq di superficie massima adatto ad ospitare un piccolo ufficio, un deposito ed attrezzature di pronto intervento. Il manufatto dovrà essere munito di una tettoia di profondità max ml 1,60. Potranno essere previsti gruppi staccati dal manufatto principale, da adibire a bagni, posizionati in maniera tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare. La struttura dovrà essere realizzata con materiali ecocompatibili e di facile rimozione e l'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene. La fascia di 5 ml dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

NOTE

Fino al 31.12.2001 questo tratto di arenile, a seguito di concessione demaniale, è assegnato alla ditta CIRCOLO NAUTICO MAL DI MARE per mq 450 di arenile allo scopo di mantenere da giugno a settembre una scuola di vela per derive

1/H**ARENILE CASALACCIO (tratto del Paglieto)**

Destinazione P.U.A.: Presidio di Spiaggia (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: mq 1200 compreso chiosco di sup. utile max 25 mq

Attrezzature ammesse struttura di superficie coperta non superiore a 40 mq all'interno della quale destinare mq 25 per chiosco e depositi e 15 mq per servizi igienici e porticato. Le due funzioni possono anche essere realizzate separate l'una dall'altra con l'obbligo comunque di non superare il totale di mq 40 di superficie coperta e compatibilmente con lo stato dei luoghi e delle disposizioni sanitarie vigenti. Gli ombrelloni dovranno essere posizionati mantenendo una distanza di ml 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno e ml 4.50 tra le file. L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene. L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene. All'interno possono essere realizzate strutture mobili per adattare gli spazi ad attività particolari quali "Dog Beach", "Elioterapia" ecc.

NOTE

Nuovo spazio a disposizione

1/I**ARENILE MARINA DI PESCIA ROMANA (lato Paglieto)**

Destinazione P.U.A.: Arenille a servizio di strutture esistenti (Campeggio Stella Marina)

Sup. max concedibile: mq 1600 compreso il manufatto per presidio

Attrezzature ammesse all'interno delle aree demaniali possono essere realizzati manufatti per una superficie utile massima di 16 mq, idonei ad ospitare un piccolo deposito ed attrezzature di pronto intervento. Il manufatto dovrà essere munito di una tettoia di profondità max di ml 1,60 e potranno essere previsti gruppi staccati dal manufatto principale da adibire a bagni e depositi posizionati in maniera da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare. La struttura dei manufatti dovrà essere realizzata con materiali ecocompatibili e di facile rimozione. e l'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene ;La fascia di 5 ml dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

NOTE

L'area può essere concessa solo se accessoria al campeggio esistente denominato Stella Marina

1/L**ARENILE MARINA DI PESCIA ROMANA (lato Paglieto)**

Destinazione P.U.A.: Arenille a servizio di strutture esistenti (Bar)

Sup. max concedibile: mq 150

Attrezzature ammesse l'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene ;La fascia di 5 ml dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

NOTE

L'area può essere concessa solo se accessoria al Bar esistente nell'area adiacente

1/M**ARENILE MARINA DI PESCIA ROMANA(lato tafone)**

Destinazione P.U.A.: Presidio di Spiaggia (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: mq 1200 comprese attrezzature ammesse

Attrezzature ammesse struttura di superficie coperta non superiore a 40 mq all'interno della quale destinare mq 25 per chiosco e depositi e 15 mq per servizi igienici e porticato. Le due funzioni possono anche essere realizzate separate l'una dall'altra con l'obbligo comunque di non superare il totale di mq 40 di superficie coperta e compatibilmente con lo stato dei luoghi e delle disposizioni sanitarie vigenti. Gli ombrelloni dovranno essere posizionati mantenendo una distanza di ml 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno e ml 4.50 tra le file. L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene. L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene.

NOTE:

Fino al 31.12.2001 questo tratto di arenile, a seguito di concessione demaniale, è assegnato alla ditta PASQUALI E MARIANI per un totale di mq 150 per sosta di pedalò, pattini canoe e Wind surf da noleggio con installazione fino al 31.10.98 di manufatto in legno, come riportato alla tavola A e nelle schede allegate al piano

Art. 8b AREA DELLA CENTRALE

Tale tratto di arenile, sia per la presenza della centrale Termoelettrica e dei relativi impianti di presa a mare, che di un lungo tratto compreso in una vasta tenuta agricola di proprietà privata che preclude l'accesso diretto all'arenile, è da considerare come oasi faunistica e della flora locale.

Nell'area della Centrale non sono ammesse concessioni per strutture connesse con la Balneazione

Art. 8c - AREA DI MONTALTO MARINA

Per questo tratto di arenile potranno essere concesse superfici di arenile a servizio di strutture turistiche esistenti sia esse sul litorale che all'interno. Nelle nuove concessioni dovrà essere realizzato l'allineamento dei limiti con quelli dell'adiacente concessione comunale. Nella zona sono previste le seguenti concessioni

3/A

ARENILE DI MONTALTO MARINA
Tratto antistante lo stabilimento : LA PLAYA BLU

Destinazione P.U.A.: Stabilimento in muratura (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore a quella della concessione comunale attuale. La fascia di ml. 5 dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

Attrezzature ammesse ombrelloni, giochi tipici da spiaggia, piccole piscine rimovibili e stagionali.

NOTE

L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, faceva parte . (oltre a 2480 di arenile comunale) di un'area concessa per mq 1780 dalla Capitaneria di Porto alla ditta LA PLAIA BLU, al fine di posizionare sdraio ed ombrelloni al servizio dello stabilimento. Nella concessione comunale inoltre sono compresi due blocchi di cabine con obbligo di manutenzione.

3/B

ARENILE DI MONTALTO MARINA
Tratto antistante lo stabile denominato "Verde Luna"

Destinazione P.U.A.: area per attività collettive pubbliche (campo solare)

Sup. max concedibile pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore a 75 m. dal confine della concessione attuale lato Fiora. E' ammessa la concessione di un corridoio d'acqua per il passaggio dei natanti dell'attività che si esercita

Attrezzature ammesse Copertura dell'arenile con telo ombreggiante sorretto da pali di castagno e servizi pubblici (chiosco - bar, un deposito, attrezzature di pronto intervento), qualora non realizzabili con la ristrutturazione delle cabine comunali esistenti.

NOTE

L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, fa parte di un'area concessa per mq 700 dalla Capitaneria di Porto. al Comune di Montalto di Castro, al fine di attuare un campo solare estivo.

3/C**ARENILE DI MONTALTO MARINA**
Tratto antistante lo stabilimento : IL FARO

Destinazione P.U.A.: Stabilimento in muratura (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore a quella della concessione comunale attuale. La fascia di ml. 5 dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

Attrezzature ammesse ombrelloni, giochi tipici da spiaggia, piccole piscine rimovibili e stagionali.

NOTE

L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, faceva parte . (oltre a mq 1950 di arenile comunale) di un'area concessa per mq 1020 dalla Capitaneria di Porto alla ditta IL FARO, al fine di posizionare sdraio ed ombrelloni al servizio dello stabilimento. Nella concessione comunale inoltre è compreso un blocco di cabine con obbligo di manutenzione

3/D**ARENILE DI MONTALTO MARINA**
Tratto antistante lo stabilimento :IL CAMBUSIERO

Destinazione P.U.A.: Stabilimento in muratura (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore a 90 m. dal confine della concessione attuale lato Fiora.

Attrezzature ammesse Ristrutturazione delle attrezzature balneari esistenti (cabine) al fine di organizzare un chiosco - bar, un deposito, attrezzature di pronto intervento, ed altana per bagnino.oltre alla realizzazione di aree per giochi tipici da spiaggia

NOTE: L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, fa parte di un'area concessa per mq 1100 dalla Capitaneria di Porto alla ditta IL CAMBUSIERO, al fine di posizionare sdraio ed ombrelloni al servizio dello stabilimento realizzato all'interno di una struttura comunale concessa.

3/E**ARENILE DI MONTALTO MARINA**
Tratto antistante lo stabilimento MAREMMA

Destinazione P.U.A.: Stabilimento in muratura (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore a quella della concessione comunale attuale. La fascia di ml. 5 dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

Attrezzature ammesse ombrelloni, giochi tipici da spiaggia, piccole piscine rimovibili e stagionali.

NOTE

L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, faceva parte . (oltre a mq 1426,21 di arenile comunale) di un'area concessa per mq 3284 dalla Capitaneria di Porto alla ditta MAREMMA, al fine di posizionare sdraio ed ombrelloni al servizio dello stabilimento. Nella concessione comunale inoltre è compreso un blocco di cabine con obbligo di manutenzione.

3/F**ARENILE DI MONTALTO MARINA**
Tratto antistante "VIA VOLTURNO"

Destinazione P.U.A.: Attrezzature Complementari per gioco e svago (Tropicana)
(cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore a quella della concessione attuale. La fascia di ml. 5 dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio. E' ammessa la concessione di un corridoio d'acqua per il passaggio dei natanti dell'attività che si esercita

Attrezzature ammesse Attrezzature per il gioco e sosta pedalò manufatto ad uso deposito di mq 25, altana per bagnino, bagni pubblici per un massimo di 15 mq di sup. coperta

NOTE: L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, ricomprende un'area concessa per mq 600 dalla Capitaneria di Porto alla ditta "TROPYCANA", per stazionamento di natanti

3/G**ARENILE DI MONTALTO MARINA**
Tratto antistante lo stabilimento SERNI MARE

Destinazione P.U.A.: Stabilimento in muratura (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore a quella della concessione comunale attuale. La fascia di ml. 5 dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

Attrezzature ammesse ombrelloni, giochi tipici da spiaggia, piccole piscine rimovibili e stagionali. Paliotte per spazio comune

NOTE

L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, faceva parte . (oltre a mq 2611 di arenile comunale) di un'area concessa per mq 2887 dalla Capitaneria di Porto alla ditta SERNI MARE, al fine di posizionare sdraio ed ombrelloni al servizio dello stabilimento.

3/H**ARENILE DI MONTALTO MARINA**
Tratto antistante lo stabilimento IL CORMORANO

Destinazione P.U.A.: Stabilimento in muratura (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore a quella della concessione attuale. La fascia di ml. 5 dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

Attrezzature ammesse ombrelloni, giochi tipici da spiaggia, piccole piscine rimovibili e stagionali. Paliotte per spazio comune

NOTE

L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, comprendeva un'area concessa per mq 3950 dalla Capitaneria di Porto. alla ditta "IL CORMORANO", al fine di posizionare sdraio ed ombrelloni al servizio dello stabilimento;

3/I**ARENILE DI MONTALTO MARINA**
Tratto antistante l'Hotel Enterprise

Destinazione P.U.A.: Presidio di spiaggia minimo (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore alla distanza tra le concessioni adiacenti ad esclusione di due corridoi laterali di 3 m di ampiezza. La fascia di ml. 5 dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

Attrezzature ammesse ombrelloni, giochi tipici da spiaggia, piccole piscine rimovibili e stagionali. Paliotte per spazio comune
Sono ammessi gazebo e palliot, purchè aperti.

NOTE

L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, comprendeva un'area concessa per mq 1750 dalla Capitaneria di Porto. alla ditta "ENTERPRISE", al fine di posizionare sdraio, ombrelloni e pedane al servizio dell'albergo.

3/L**ARENILE DI MONTALTO MARINA**
Tratto antistante lo stabilimento "IL GABBIANO"

Destinazione P.U.A.: Stabilimento in muratura (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile pari alla distanza tra il confine demaniale e la battigia e per un'ampiezza non superiore a quella della concessione attuale. La fascia di ml. 5 dalla battigia dovrà comunque essere lasciata libera per il pubblico passaggio.

Attrezzature ammesse ombrelloni, giochi tipici da spiaggia, piccole piscine rimovibili e stagionali. Oltre alle strutte fisse già concesse dalla Capitaneria di porto e riportata nel quadro 18 della tav. A7

NOTE

L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, comprendeva un'area concessa per mq 4500 dalla Capitaneria di Porto. alla ditta "IL GABBIANO", al fine di posizionare sdraio ed ombrelloni al servizio dello stabilimento e strutture fisse. (cfr. quadro18 tav A7)

Art 8 e - AREA DELLE MURELLE

Lungo questo tratto di litorale possono essere concesse aree per presidi di spiaggia, o arenili legati a strutture fisse preesistenti. L'insediamento preesistente in località punta delle Murelle posto su area demaniale non comprendente la battigia, sarà concesso nella sua consistenza attuale per la permanenza delle strutture esistenti con possibilità di realizzare impianti e servizi necessari all'adeguamento della struttura per leggi che interverranno ed interesseranno l'attività che vi si svolge.

4/A

ARENILE DELLE MURELLE **Tratto adiacente la foce del Sanguinaro**

Destinazione P.U.A.: Presidio di Spiaggia (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: mq 1200 compreso chiosco di sup. utile max 25 mq

Attrezzature ammesse struttura di superficie coperta non superiore a 40 mq all'interno della quale destinare mq 25 per chiosco e depositi e 15 mq per servizi igienici e porticato. Le due funzioni possono anche essere realizzate separate l'una dall'altra con l'obbligo comunque di non superare il totale di mq 40 di superficie coperta e compatibilmente con lo stato dei luoghi e delle disposizioni sanitarie vigenti. Gli ombrelloni dovranno essere posizionati mantenendo una distanza di ml 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno e ml 4.50 tra le file. L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene.

NOTE: Spazio libero a disposizione

4/B

ARENILE DELLE MURELLE **tratto lato Sanguinaro**

Destinazione P.U.A.: Arenile a servizio di struttura esistente (villaggio "Torre di Maremma")

Sup. max concedibile: in ragione di 6 mq/abitante in relazione allo sviluppo del villaggio fino ad un massimo di 9200 mq

Attrezzature ammesse oltre alla posa degli ombrelloni, potranno essere realizzati spazi per giochi tipici da spiaggia (beach volley) o poste attrezzature rimovibili, ivi comprese piccole piscine. Considerata la dimensione dell'attrezzatura, Possono essere realizzati manufatti per una superficie utile massima di 40 mq, idonei ad ospitare un piccolo deposito ed attrezzature di pronto intervento. Il manufatto dovrà essere munito di una tettoia di profondità max di ml 1,60 e potranno essere previsti gruppi staccati dal manufatto principale da adibire a bagni e depositi.

NOTE: Fino al 31.12.2001 questo tratto di arenile, a seguito di concessione demaniale, è assegnato alla ditta CIRCOLO VELICO TORRE DI MAREMMA per un totale di mq 2738 per arenile ad uso balneare e mq 162 per impianto di beach volley, come riportato alla tavola A 8 e nelle schede allegata al piano

4 C**ARENILE DELLE MURELLE**
Tratto Antistante Punta delle Murelle

Destinazione P.U.A.: Stabilimento in muratura (cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile Pari all'intera superficie demaniale che ospita il bar ristorante e le superfici accessorie, come da planimetria tav P12

Attrezzature ammesse, Strutture fisse già in sito. Nelle parti libere potranno inoltre essere realizzati spazi per giochi tipici da spiaggia (beach volley) o poste attrezzature rimovibili, ivi comprese piccole piscine.

NOTE

L'Arenile individuato nella presente scheda, fino al 31.12 2001, ricomprende un'area concessa per mq 3127,20 dalla Capitaneria di Porto, alla ditta "DE GROSSI LIA", al fine di mantenere la struttura in muratura dello stabilimento "Le Murelle e posizionare sdraio ed ombrelloni al servizio dello stesso; a causa della forte erosione e di alcune vicende amministrative l'area demaniale è stata perimetrata come da tav. P12.;

4 D**ARENILE DELLE MURELLE**
Tratto lato Arrone (zona centrale)

Destinazione P.U.A.: Presidio di spiaggia (Destinazione particolare)
(cfr. normativa specifica)

Sup. max concedibile: mq 1200 compreso il manufatto per presidio

Attrezzature ammesse, può ospitare una struttura di superficie coperta non superiore a 40 mq all'interno della quale destinare mq 25 per chiosco e depositi e 15 mq per servizi igienici e porticato. Le due funzioni possono anche essere realizzate separate l'una dall'altra con l'obbligo comunque di non superare il totale di mq 40 di superficie coperta e compatibilmente con lo stato dei luoghi e delle disposizioni sanitarie vigenti. Gli ombrelloni dovranno essere posti mantenendo una distanza di ml 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno e ml 4.50 tra le file. L'intera area dovrà essere delimitata con paletti di castagno di altezza massima 90 cm e gomene. All'interno possono essere realizzate strutture mobili per adattare gli spazi ad attività particolari quali "Dog Beach", "Elioterapia" ecc.

NOTE:

Nuovo spazio a disposizione

4/E

ARENILE DELLE MURELLE
Tratto lato Arrone (zona terminale)

Destinazione P.U.A.: Arenile a servizio di struttura esistente
(Camping-Village "California")

Sup. max concedibile: in ragione di 6 mq/abitante in relazione allo sviluppo del villaggio fino ad un massimo di 4780 mq, oltre a mq 1000 di specchio d'acqua.

Attrezzature ammesse oltre alla posa degli ombrelloni, potranno essere realizzati spazi per giochi tipici da spiaggia (beach volley) o poste attrezzature rimovibili, ivi comprese piccole piscine. Considerata la dimensione della struttura fissa possono essere realizzati manufatti per una superficie utile massima di 40 mq, idonei ad ospitare depositi ed attrezzature di pronto intervento. Il manufatto dovrà essere munito di una tettoia di profondità max di ml 1,60 e potranno essere previsti gruppi staccati dal manufatto principale da adibire a bagni e depositi.

NOTE Fino al 31.12.2001 questo tratto di arenile comprendeva una concessione demaniale della ditta VELAL per mq 220 (oltre a mq 1000 di specchio d'acqua ,asservito al retrostante campeggio "Califirmia")

PARTE TERZA – Norme di attuazione di natura amministrativa

Art. 9 -Norma finale

Il presente piano è uno strumento di programmazione e pianificazione delle aree demaniali marittime di natura transitoria non avente valore di strumento urbanistico, ma rappresenta norma di regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistici, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero fissati nelle leggi regionali n. 24 e 25 del 6 luglio 1998.

Il PUA potrà essere adottato, sentito il parere delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, dal consiglio comunale con le procedure previste dall'art. 27 della legge 142/90

Fino alla pubblicazione sul BURL del decreto del presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo di programma relativo al PUA, non potranno essere rilasciate concessioni demaniali marittime.

Art. 10 Funzioni Delegate

Ad avvenuta pubblicazione potranno essere esercitate dai comuni le funzioni amministrative a loro attribuite con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del 30.07.2001 così come modificate dalla Deliberazione della G.R. n° 425 del 15.04.2002 parte integrante della presente normativa.:

Art. 12 Norma Speciale

L'adozione del PUA, per le parti di arenile assoggettate alla legge Regionale n. 49/84 equivale all'approvazione in deroga previsto nella legge citata.

L'area demaniale concessa potrà subire variazioni automatiche solamente qualora, per fatti non imputabili alle parti come ad esempio erosioni o riporti, variazione di normative, sopravvenute esigenze di pubblica utilità, esigenze militari, si avrà una variazione diminuzione della superficie sia in aggiunta che in diminuzione superiore al 10% di quella concessa.

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 425.

Modifica deliberazione Giunta regionale 1161 del 30 luglio 2001. Capo IV - Criteri Generali, Paragrafo 1, criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6. Revoca deliberazione Giunta regionale 1058 del 17 luglio 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo;

Vista la propria D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1058;

Vista la propria D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi;

Considerato che la precedente deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2001, n. 1161, Capo IV - Criteri Generali, Paragrafo 1, criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6, prevede:

6. Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di m. 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di m. 4,50. Tale disposizione, potrà subire lievi variazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, con l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili.

I Comuni possono derogare da quanto sopra riportato qualora siano ancora in una fase di elaborazione o di approvazione i piani di utilizzo degli arenili che dovranno in ogni caso regolamentare le distanze minime per il posizionamento degli ombrelloni, come previsto dal precedente comma.

Detta deroga può essere accordata qualora ricorrano i seguenti requisiti:

1) la precisa delimitazione del tratto di costa interessato, che dovrà essere individuato attraverso cartografia in scala 1:1000, firmata da tecnico abilitato e dal responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune costiero, tale planimetria deve essere corredata da Relazione tecnico-descrittiva e da documentazione fotografica sullo stato dei luoghi;

2) la durata della deroga, dovrà comunque essere limitata alla singola stagione balneare;

3) le distanze minime ammissibili tra le file e tra l'asse di ogni singolo sostegno, non dovranno essere inferiore a m. 3,00;

4) tale deroga sarà consentita previo assenso della Regione Lazio Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo - Dipartimento VIII - Area A, al Comune territorialmente competente che ne farà richiesta e che successivamente, nelle more di approvazione del P.U.A., potrà introdurre tale modifica nella propria Ordinanza balneare.

Per la sola stagione 2001 l'ordinanza sindacale di deroga, accompagnata dalla planimetria di cui al punto 1), può riguardare anche le piccole strutture amovibili e precarie

di servizio o di attrezzature ed ha efficacia immediata con la semplice comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

All'unanimità

Delibera:

Di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 1161/2001, Capo IV - Criteri Generali, Paragrafo 1, criteri generali di pianificazione limitazioni, comma 6:

6. Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di m. 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di m. 4,50. Tale disposizione, potrà subire lievi variazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, con l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili.

I Comuni possono derogare da quanto sopra riportato qualora siano ancora in una fase di elaborazione o di approvazione i piani di utilizzo degli arenili che dovranno in ogni caso regolamentare le distanze minime per il posizionamento degli ombrelloni, come previsto dal precedente comma.

Detta deroga può essere accordata qualora ricorrano i seguenti requisiti:

1) la precisa delimitazione del tratto di costa interessato, che dovrà essere individuato attraverso cartografia in scala 1:1000, firmata dal responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune costiero, tale planimetria deve essere corredata da Relazione tecnico-descrittiva sullo stato dei luoghi;

2) la durata della deroga, dovrà comunque essere limitata alla singola stagione balneare;

3) le distanze minime ammissibili fra le file non dovranno essere inferiori a m. 3,00, mentre tra l'asse di ogni singolo sostegno della stessa fila, non dovranno essere inferiori a m. 2,50;

4) tale deroga sarà consentita previo assenso della Regione Lazio Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo - Dipartimento VIII - Area A, al Comune territorialmente competente che ne farà richiesta e che successivamente, nelle more di approvazione del P.U.A., potrà introdurre tale modifica nella propria Ordinanza balneare.

Per ogni anno precedente all'approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) l'ordinanza sindacale di deroga, accompagnata dalla planimetria di cui al punto 1) può riguardare anche le piccole strutture amovibili e precarie di servizio o di attrezzature ed ha efficacia immediata con la semplice comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

La presente deliberazione revoca la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 in data 17 luglio 2001, in quanto recepita con D.G.R. n. 1161/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2001, n. 1161.

Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo;

Visto il R.D. 30.03.42, n° 327;
Visto il D.P.R. 15.02.52, n°328;
Visto il D.P.R. 24.07.77, n° 616, art. 59;
Vista la legge 7.08.90, n° 241;
Vista la legge 4.12.93 n°494;
Visto l'art. 8 della legge 23.12.96 n° 647;
Vista la legge 15.03.97, n° 59;
Vista la legge 16 marzo 2001, n° 88;
Vista la legge 29 marzo 2001, n° 135;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.98, n° 112;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.99, n°96;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.00, n°267;
Visto il D.P.R. 21.12.97, n°509;
Visto il D.P.C.M. 21.12.1995;
Visto il D.M. 5.08.98, n°342;
Vista la legge regionale 6.07.98, n° 24;
Vista la legge regionale 6.07.98, n° 25;
Vista la legge regionale 11.12.98, n° 53
Vista la legge regionale 6.08.99, n° 14;
Vista la legge regionale 5.01.01, n° 1;
Vista la propria D.G.R. 17 dicembre 1991, n. 11798;
Vista la propria D.G.R. 28 aprile 1998, n. 1494;
Vista la propria D.G.R. 25 maggio 1999, n. 2816;
Vista la propria D.G.R. 18 luglio 2000, n. 1705;
Vista la propria D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1058
Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

DELIBERA

La Regione Lazio, per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6.08.1999, n. 14, ad integrazione e chiarimento della D.G.R. 25 maggio 1999, n° 2816, in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico - ricreative ed in attesa del definitivo riordino della materia successivo alla piena attuazione del Decreto Legislativo 112/1998, nonchè della approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dalla L. 494/93, emana le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub - delegate, di seguito riportate; *tenuto anche conto delle definizioni e delle tipologie delle utilizzazioni specificate nell'allegato 4:*

CAPO I - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti per finalità turistico - ricreative sono così ripartite:

Regione

E' riservato al *Presidente della Giunta Regionale o suo delegato il potere di convocare le Conferenze dei servizi per l'esame dei Piani di Utilizzazione degli Arenili. Il Presidente della Giunta Regionale approva i Piani di Utilizzazione degli Arenili con le procedure previste dall'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.*

Sono riservati alla Regione - Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo *di concerto, laddove necessario in relazione alla gestione del territorio con l'Assessorato Urbanistica e Casa:*

- ◆ l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo;
- ◆ l'emanazione di criteri e linee guida per l'elaborazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili;
- ◆ il monitoraggio, la vigilanza ed il controllo sullo stato di attuazione della sub - delega, tenendo anche conto delle relazioni annuali al riguardo inviate dai Comuni;
- ◆ l'individuazione della diversa valenza turistica delle zone per le finalità previste dal D.M. 342/1998;
- ◆ l'assenso ai Comuni per il rilascio di autorizzazioni per l'ampliamento di concessioni disciplinato dal successivo Capo IV paragrafo 2c;
- ◆ l'assenso *all'adozione dei provvedimenti di decadenza, disciplinati dall'art. 47 del Codice e di quelli di revoca, disciplinati dall'art. 42, previa acquisizione di dettagliata relazione illustrativa del Comune proponente.*
Nei casi di decadenza, peraltro, la predetta relazione deve essere corredata delle controdeduzioni svolte dal concessionario nel termine all'uopo assegnato dal Comune stesso.
- ◆ l'assenso *all'adozione dei provvedimenti di traslazione delle concessioni demaniali marittime, conseguenti alle revoche per motivi di pubblico interesse di cui al successivo (APO) II, comma 13, previa acquisizione di dettagliata relazione illustrativa del Comune proponente.*
- ◆ l'attività di vigilanza ed il monitoraggio, d'intesa con le Amministrazioni statali interessate e con i Comuni stessi, sui fenomeni di abusivismo sulle aree demaniali marittime non incluse nel D.P.C.M. 21.12.1995, *con il supporto di personale del Dipartimento VIII, incaricato dell'attività ispettiva;*
- ◆ le altre funzioni indicate dall'art. 75 della legge regionale 14/1999, nonché le ulteriori funzioni di seguito elencate:
 - a) *l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle concessioni demaniali marittime,*
 - b) *la ricognizione, anche cartografica, dell'utilizzazione ai fini turistico ricreativi del demanio marittimo;*
 - c) *l'individuazione dei criteri e l'istituzione degli albi provinciali delle scuole per la nautica da diporto;*
 - e, *sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le seguenti attività:*
 - d) *l'individuazione dei criteri e l'istituzione degli albi provinciali relativi agli operatori balneari;*
 - e) *la fissazione dei criteri per la formazione professionale degli operatori balneari;*
 - f) *l'individuazione e la fissazione dei criteri per la classificazione degli stabilimenti balneari, con particolare attenzione al livello dei servizi offerti.*

Province

- ◆ sono riservati alle Province i compiti e le funzioni indicati nell'art. 76 della legge regionale 14/1999;

Comuni

sono riservati ai Comuni:

- ◆ il rilascio di nuove concessioni, per licenza o per atto pubblico, a prescindere dalla durata, *fissata ordinariamente in sei anni* e dalla tipologia delle opere che si intende realizzare. *In base al combinato disposto degli artt. 59 del D.P.R. 616/1977 e dall'art.1 comma 3 del D.P.R. 509 1997, rientrano, sin d'ora, tra le concessioni che possono essere rilasciate dai Comuni anche quelle relative alla realizzazione e gestione di punti d'ormeggio per la nautica da diporto, così come definiti dall'art. 2 lett. c del predetto D.P.R. 509 1997.*
- ◆ *il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici ed associazioni senza scopo di lucro;*
- ◆ *l'autorizzazione al posizionamento, in aree demaniali concesse, di attrezzature ludiche, non fisse quali beach volley, giochi per bambini e similari;*
- ◆ *il rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;*
- ◆ *il rinnovo delle concessioni demaniali marittime esistenti e di quelle di cui al successivo Capo IV Paragrafo 2, che saranno rinnovate mantenendo la medesima superficie coperta e scoperta, la volumetria ed il fronte mare indicati nell'ultimo titolo concessorio regolarmente assentito (i rinnovi potranno, peraltro, comportare l'inserimento all'interno dell'area già in concessione di quelle strutture esistenti, per le quali si sia favorevolmente concluso l'intero iter amministrativo per il relativo recupero);*
- ◆ *i provvedimenti di decadenza dei titoli concessori, previo assenso della Regione Lazio dopo l'acquisizione della relazione del Comune proponente e delle controdeduzioni di parte;*
- ◆ *i provvedimenti di revoca;*
- ◆ *i provvedimenti di autorizzazione alle variazioni non sostanziali* previste dall'art. 24 del Regolamento, fermo restando il disposto del successivo Capo IV paragrafo 2c;
- ◆ l'autorizzazione al subingresso nelle concessioni, previa verifica della capacità tecnico-economica del subentrante, che deve possedere almeno, pari requisiti del cedente la concessione;
- ◆ l'autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività oggetto della concessione o la gestione di quelle secondarie (art. 45 bis Cod. Nav.);
- ◆ l'autorizzazione ad effettuare il livellamento degli arenili in concessione, senza apporto di altri materiali, previa acquisizione di *autocertificazione corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante-operam, da parte dei concessionari richiedenti;*
- ◆ la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito;
- ◆ l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia; servizi igienici; assistenti bagnanti e mezzi di salvataggio; posti di primo soccorso; ecc.);
- ◆ *l'invio alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni sub - delegate, nella quale viene riportato, oltre al numero di procedimenti avviati e definiti, le problematiche emerse ed eventuali questioni di carattere generale;*
- ◆ le altre funzioni indicate nell'art. 77 della legge regionale n°14/1999.

- ♦ l'emanazione dei provvedimenti indicati dall'art. 54 del Codice;
- ♦ l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 del Codice, *previo parere dell'Autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza nella navigazione*, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata;
- ♦ l'emanazione, *di concerto con l'Autorità marittima territorialmente competente*, dell'Ordinanza balneare volta a disciplinare il corretto utilizzo degli arenili liberi o in concessione, *sentite le locali organizzazioni delle imprese balneari e di utenza*.
In regime di privativa, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento urbani cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge lì combinato disposto artt. 6, 7 e 21 del D.Lg.vo 5 febbraio 1997, n° 22).

TAR sentenza 1

Diritto, Og

CAPO II - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Le concessioni demaniali marittime, in base a quanto disposto dall'art. 36 del Codice, artt. 8 e 9 del Regolamento e dall'art. 01 della Legge, *come modificato dalla L. 16 marzo 2001, n° 88*, hanno durata ordinaria di sei anni, ma, su motivata richiesta degli interessati, possono avere anche durata differente.
2. Le domande per ottenere il rilascio ed il rinnovo delle concessioni devono essere rivolte ai Comuni territorialmente competenti.
3. Le stesse devono specificare l'uso che si intende effettuare del bene richiesto, nonché la durata della concessione, *che altrimenti si intende richiesta per un periodo di sei anni*.
4. La domanda e la documentazione di corredo dovranno essere conformi a quanto riportato negli allegati 1, 2 e 2/A alla presente delibera.
5. Nel caso di rilascio di nuove concessioni, fermo restando quanto in precedenza disposto, il concessionario, ottenuto il titolo, dovrà compilare il modello D1 previsto nell'ambito del sistema di informatizzazione del demanio predisposto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, reperibile presso la Capitaneria di Porto territorialmente competente *ed alle stesse consegnato in copia*.
6. Le nuove concessioni devono essere rilasciate conformemente al Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
7. Solo temporaneamente, in attesa della approvazione di questo strumento di programmazione regionale (Piano di settore), le concessioni saranno rilasciate, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, conformemente ai Piani di Utilizzazione degli Arenili dei singoli Comuni.
8. Prima della pubblicazione nel B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di programma relativo ai singoli Piani di Utilizzazione degli Arenili, i Comuni possono svolgere tutte le funzioni precedentemente indicate ad eccezione del rilascio di nuove concessioni di cui al primo punto dei "compiti e funzioni riservati ai Comuni".
9. Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative è subordinato alla stipula di apposita convenzione per la manutenzione delle opere di difesa della costa, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale

Giur

Fatto
quar
nor
La
su
2

28 03 2000 n° 965, tra il Comune ed i concessionari come previsto dall'art. 33 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

10. Nelle more della formalizzazione delle convenzioni stesse, si può procedere al rilascio e rinnovo delle concessioni previa sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'apposita clausola indicata nel paragrafo 2.a.
11. Qualora le opere da realizzare abbiano carattere di difficile rimozione, nella fase istruttoria dovrà essere acquisito, da parte del Comune, anche il parere delle competenti Amministrazioni Regionali e Statali.
12. Inoltre, quando la revoca di una concessione stia per essere disposta per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 42 del Codice. In via subordinata, su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione procederà ad offrire al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di sua competenza, una concessione equivalente per estensione, secondo le previsioni del P.U.A..
13. Qualora il P.U.A., non preveda la possibilità di rilascio di nuove concessioni demaniali, si procederà, in via provvisoria alla traslazione della concessione su altra area.
14. L'eventuale modifica dell'originario titolo concessorio, potrà essere consentita a condizione che rimangano sufficienti porzioni di arenili liberi in relazione all'affluenza di bagnanti. Tale modificazione dovrà in ogni caso essere disciplinata mediante nuova concessione.
15. Qualora l'area già in concessione si rendesse nuovamente disponibile, si procederà al ripristino ex-ante.

CAPO III - DOMANDE CONCORRENTI

I casi di concorrenza di domande per la concessione del medesimo bene, sono definiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 02 della legge 4.12.1993, n. 494.

In caso di licitazione privata, si dovranno seguire i seguenti criteri di preferenza:

- 1) predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico - economico di insediamento che preveda tra l'altro:
 - a) maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
 - b) il livello occupazionale;
 - c) la realizzazione di infrastrutture previste dal P.U.A. comunale a servizio dell'area oggetto della richiesta di concessione;
- 2) elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse, ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 02 della citata legge 494 93;
- 3) maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

CAPO IV - CRITERI GENERALI

Paragrafo 1 - CRITERI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONI

1. Al fine di uniformare la tipologia delle strutture che potranno essere ancora inserite lungo la costa, e di limitarne l'impatto ambientale, anche in attesa della approvazione del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, le nuove strutture potranno essere realizzate soltanto con materiali ecocompatibili e di facile rimozione.
2. Il fronte mare delle nuove concessioni dovrà essere armonizzato con la superficie e la profondità dell'area richiesta, nonché con la presenza di arenili liberi contigui, al fine di evitare la concentrazione di aree sottratte alla libera fruizione.
3. La lunghezza del fronte mare e la superficie dell'area concessa devono essere altresì commisurati all'utilizzo che il concessionario intende farne.
4. La fascia di arenile di ml. 5 dalla battigia deve essere sempre lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.
5. Le recinzioni normali alla battigia non debbono essere in filo spinato o rete metallica, né di materiale che possa limitare la visuale. Le stesse non possono avere altezza superiore a cm.90 e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 metri dalla battigia.
6. Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di m. 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di m.4,50. Tale disposizione, potrà subire lievi variazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, con l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili.

I Comuni possono derogare da quanto sopra riportato qualora siano ancora in una fase di elaborazione o di approvazione i piani di utilizzo degli arenili che dovranno in ogni caso regolamentare le distanze minime per il posizionamento degli ombrelloni, come previsto dal precedente comma.

Detta deroga può essere accordata qualora ricorrano i seguenti requisiti:

- 1) *la precisa delimitazione del tratto di costa interessato, che dovrà essere individuato attraverso cartografia in scala 1:1000, firmata da tecnico abilitato e dal responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune costiero, tale planimetria deve essere corredata da Relazione tecnico-descrittiva e da documentazione fotografica sullo stato dei luoghi;*
- 2) *la durata della deroga, dovrà comunque essere limitata alla singola stagione balneare;*
- 3) *le distanze minime ammissibili tra le file e tra l'asse di ogni singolo sostegno, non dovranno essere inferiore a m. 3,00;*
- 4) *tale deroga sarà consentita previo assenso della Regione Lazio Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo - Dipartimento VIII - Area A, al Comune territorialmente competente che ne farà richiesta e che successivamente, nelle more di approvazione del P.U.A., potrà introdurre tale modifica nella propria Ordinanza balneare.*

Per la sola stagione 2001 l'ordinanza sindacale di deroga, accompagnata dalla planimetria di cui al punto 1), può riguardare anche le piccole strutture amovibili e precarie di servizio o di attrezzature ed ha efficacia immediata con la semplice comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

7. Le cabine ed i corpi accessori non dovranno essere disposti in file continue e parallele alla linea di costa. *Le stesse dovranno essere comunque posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.*
8. Per le nuove concessioni, le recinzioni, sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate con strutture *che si inseriscano nel contesto paesistico circostante, che consentano la libera visuale verso il mare e non siano più alte di cm. 100.*
9. Per le concessioni esistenti, entro due anni dal rinnovo del titolo, i concessionari dovranno uniformarsi a quanto previsto *nei due precedenti capoversi*, laddove tale obbligo non sia in contrasto con altre norme.
10. In ogni ambito comunale va riservata una congrua quota di arenili della superficie complessiva di spiaggia esistente destinata alle finalità turistiche e ricreative alla libera e gratuita fruizione.
11. Debbono, inoltre, essere previsti, in numero adeguato, i varchi di accesso alla battigia. *Qualora le concessioni esistenti si susseguano senza soluzione di continuità e senza che nelle immediate vicinanze (individuabili in duecento metri di fronte mare) vi siano arenili liberi, i concessionari hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso al mare attraverso le proprie strutture.*
12. Oltre alle aree in concessione, anche gli arenili liberi all'uso pubblico e gratuito devono essere dotati di quei servizi minimi in precedenza richiamati e devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili.
13. A tale ultimo riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.
14. I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti.
15. *Ad integrazione della Circolare n° 1817 del 18.02.97 dell'Assessorato Urbanistica a Casa, i chioschi nuovi e regolarmente assentiti per la superficie di mq. 25, adibiti alle attività concesse, possono localizzare i servizi igienici all'esterno o all'interno del chiosco stesso non superando complessivamente la superficie coperta di mq. 40 compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le disposizioni sanitarie vigenti.*
16. Le spiagge libere debbono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza. Per quanto concerne l'assistenza, la sicurezza ed il salvataggio, può essere prevista anche l'installazione di piccoli chioschi di superficie massima di 25 mq. all'interno dei quali possono trovare *esclusiva* allocazione i servizi igienici e di primo soccorso.

17. Al fine comunque di evitare la trasformazione delle spiagge libere attrezzate in spiagge attrezzate, si dovrà evitare di autorizzare privati ad effettuare l'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere.

18. I piani di utilizzazione degli arenili dei singoli Comuni, oltre a prevedere aree destinate al rimessaggio di natanti per la nautica da diporto, dovranno garantire idonei spazi riservati al rimessaggio delle unità da pesca.

Paragrafo 2 - DEFINIZIONE PROCEDIMENTI PENDENTI

Nelle more della predisposizione del Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 6 della legge 494/93, i Comuni devono procedere, con le modalità di seguito indicate, alla definizione dei seguenti procedimenti amministrativi avviati dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti e non definiti al momento della disdetta della Convenzione n. 2/1997 tra la Regione Lazio ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, intervenuta con la deliberazione n° 2816/1999.

2.a - Rinnovo delle concessioni disciplinate mediante licenza.

I Comuni debbono provvedere al rinnovo, anche "ora per allora", dei titoli scaduti e non rinnovati da parte delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti per l'intervenuto trasferimento delle competenze ai Comuni, per i quali sia stata avanzata, nei termini, apposita istanza di rinnovo da parte dei concessionari, previa:

- ◆ acquisizione di autocertificazione da parte del concessionario, relativamente allo stato dei luoghi, attestante l'esatta rispondenza rispetto a quanto ha costituito oggetto del titolo concessorio originario e delle successive modificazioni regolarmente assentite;
- ◆ sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario accetta, pena la decadenza del titolo, di sottoscrivere la convenzione che verrà predisposta dai Comuni alla stregua di quanto previsto dall'art. 33 della legge regionale 53/1998;
- ◆ sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario, pena la decadenza del titolo, si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni e conguagli ancora dovuti, anche se relativi a periodi pregressi ed anche derivanti dall'individuazione delle zone di diversa valenza turistica.

2.b - Istruttorie pendenti relative al rilascio di nuove concessioni.

La definizione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di nuove concessioni potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di programma relativo al Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.).

Al riguardo si rammenta che il Piano di Utilizzazione degli Arenili è uno strumento di programmazione e pianificazione delle aree demaniali marittime, di natura transitoria, non avente valore di strumento urbanistico. La finalità primaria del P.U.A. è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistici, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero fissati nelle leggi regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998.

Il P.U.A. deve essere conforme ai criteri ed alle direttive previste nella circolare dell'Assessorato Urbanistica e casa del 18.2.1997, n. 1817 e nell'allegato 3 della presente delibera.

I Comuni dovranno procedere all'adozione del P.U.A., sentito il parere delle Associazioni locali, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, fermo restando che sono comunque fatti salvi i Piani particolareggiati derivanti dai PRG già approvati ed in fase di esecuzione.

Il P.U.A. sarà approvato con le procedure previste dall'art. 34 del D.l.gs. 18.08.2000, n° 267.

Entro il termine di giorni centottanta dalla pubblicazione della presente deliberazione, i Comuni che hanno già adottato il P.U.A. dovranno comunque adeguarlo, qualora necessario, ai citati criteri contenuti nella presente deliberazione ed in particolare nell'allegato 3.

2.c – Istruttorie pendenti relative a richieste di autorizzazioni o atti suppletivi ex art. 24 Regolamento.

Sino all'avvenuta pubblicazione, nei modi indicati nel precedente comma 2.b, dell'Accordo di programma relativo al P.U.A., non possono essere autorizzate variazioni dell'ampiezza delle concessioni. Unica eccezione a tale esplicito divieto, previo espresso assenso della Regione Lazio Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo – VIII Dipartimento Area "A", può essere consentita qualora l'area già assentita in concessione risulti ridotta di almeno il 30% della superficie, a seguito di particolari fenomeni di erosione.

L'eventuale modifica dell'originario titolo concessorio, dovrà essere comunque corrispondente alla superficie erosa, a condizione che rimangano sufficienti porzioni di arenili liberi in relazione all'affluenza di bagnanti.

Tali circostanze dovranno espressamente risultare nella richiesta di assenso alla modificazione che i Comuni inoltreranno alla Regione.

Tale modificazione dovrà in ogni caso essere disciplinata mediante licenza o atto suppletivo, previa corresponsione dell'eventuale canone dovuto.

Qualora l'area erosa sia interessata da ripascimento, anche naturale, l'ulteriore area occupata dovrà essere nuovamente resa libera.

2.d – Istruttorie pendenti relative alle richieste di disciplinare mediante atto formale concessioni già esistenti.

Le richieste ancora pendenti, finalizzate ad ottenere una concessione di durata superiore a sei anni in virtù degli interventi migliorativi che il concessionario intende realizzare ovvero è già stato autorizzato a realizzare, sono definite tenendo conto dei criteri e modalità appresso riportati:

a) - Criteri

1 - Gli interventi migliorativi debbono garantire il massimo delle visuali libere a mare, accorpando o riducendo le volumetrie diverse dal corpo centrale che impediscono o limitano la visuale stessa;

2 - Deve essere prevista la riconversione in materiali ecocompatibili delle strutture in muratura, accessorie ed esterne ai corpi centrali (quali spogliatoi; cabine; depositi; ecc.) non formalmente incamerate tra le pertinenze demaniali marittime, nel qual caso è necessaria l'autorizzazione dei competenti Organi regionali e statali;

3 - Da parte dell'Amministrazione comunale competente per territorio, deve essere acquisita apposita dichiarazione sulla regolarità edilizia delle opere presenti sull'area demaniale in concessione e, qualora le opere insistano nella fascia di rispetto di 30 metri, dovrà essere

prodotto, *da parte* dell'Amministrazione comunale il relativo parere ai sensi dell'art. 55 del Codice;

b) - Modalità

1 - I Comuni, sulla base di quanto previsto *nella presente deliberazione* e dall'art. 77 della L.R. 6.08.99, n° 14, rilasciano le concessioni per atto formale;

2 - Per effetto della L.R. 6.08.99, n° 14, la D.G.R. n° 4540 del 6.08.99, è revocata.

3 - Sono trasmessi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 18 luglio 2000, n° 1705, ai Comuni territorialmente competenti, i fascicoli già istruiti dalle Capitanerie di Porto, inerenti le richieste di "Atto formale", attualmente in possesso della Commissione regionale istituita con D.G.R. n° 4540 del 6.08.99.

4 - I Comuni, prima del rilascio del titolo, dovranno *acquisire da parte dei concessionari* e allegare al provvedimento, la dichiarazione attestante la regolarità delle opere presenti sull'area oggetto della concessione demaniale, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico - edilizio e di tutela dei vincoli.

CAPO V - NORMA FINANZIARIA

Per l'anno 2000 i criteri per la ripartizione dei fondi necessari per l'esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo, tenuto conto della L.R. 14/99 sono i seguenti:

- 1- 30% in rapporto all'estensione della linea di costa;
- 2- 30% in rapporto al numero delle pratiche di pertinenza di ciascun Comune, come da dichiarazione del Responsabile del procedimento;
- 3- 10% in rapporto alla popolazione residente nel Comune;
- 4- 30% alla effettiva attivazione dell'Ufficio, attraverso la rendicontazione in ordine al contributo già erogato.

La presente deliberazione revoca:

la deliberazione n. 1494 in data 28.4.1998;

i punti III, IV V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione n. 2816 in data 25.5.1999;

la deliberazione 1705 in data 18 luglio 2000.

Il presente provvedimento contiene il testo della deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2000, n° 1705, coordinato ed integrato con le disposizioni ancora vigenti contenute nelle deliberazioni in precedenza emanate.

Le modifiche apportate alla deliberazione 1705/2000 sono stampate in caratteri corsivi.

Tutti gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 127/97.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Allegato I

*SCHEMA DI DOMANDA PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER
USO TURISTICO RICREATIVO*

BOLLO L.20.000

Al Comune di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
Codice Fiscale (se rappresentante di Società precisare il titolo che conferisce il
potere di rappresentanza nonché la ragione sociale e la partita IVA della Società)
chiede la concessione per anni _____ (se diversa dalla durata ordinaria di anno
4) di una zona del demanio marittimo (o del mare territoriale o di una pertinenza
demaniale) sita nel Comune di _____, e precisamente in località
_____, Via _____, dell'estensione di mq. _____ per
destinarla ad uso di _____ previa costruzione di _____
(solo se si prevede di realizzare impianti di facile o difficile rimozione).

L'esatta ubicazione e la configurazione dell'area richiesta risultano dalla
planimetria in scala 1/500, riportante anchè i riferimenti catastali e l'esatto
computo della superfici.

Gli impianti e l'area oggetto della presente domanda sono precisati negli
elaborati tecnici costituiti da:

- relazione tecnica illustrativa;
- piante in scala 1/200 ;
- sezioni e prospetti in scala 1/200;

- Particolari esecutivi, in scala appropriata (es.: impianto fognatura);
- computo delle superfici distinte tra: area complessiva; area scoperta; area coperta con opere di facile rimozione; area coperta con opere di difficile rimozione; volumetria oltre la quota di \pm metri 2.70 dal piano di campagna;
- calcoli statici (solo per opere di difficile rimozione ricadenti in zone particolari);
- computo metrico estimativo (solo per opere di difficile rimozione);
- dichiarazione di conformità al PRG, al PTP, al PUA, alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sia la planimetria generale che gli elaborati tecnici suindicati sono debitamente firmati dal _____ - (indicare le generalità del professionista e n. albo) e sono prodotti in _____ copie (da 5 a 12) di cui due bollate.

Si impegna sin d'ora ad effettuare il versamento per le spese di istruttoria qualora richiesto.

Si allega, infine, copia del certificato della Camera di Commercio, riportante anche la dicitura antimafia di cui al DPR 252/98.

Data

Firma

Allegato 2

COMUNE DI _____

**ELENCO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE
DEMANIALE MARITTIMA CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI FACILE
RIMOZIONE (LICENZA)**

1. Domanda in bollo da lire 20.000;
2. Relazione tecnico - illustrativa redatta da professionista abilitato che dichiara anche:
 - la conformità delle opere al PRG; al PUA ed al PTP;
 - la conformità delle realizzande opere alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - la caratteristica di facile rimozione delle opere stesse;
3. estratto della mappa catastale della particella/e costituente la zona demaniale oggetto della richiesta;
4. planimetria dell'area interessata in scala 1:1.000;
5. elaborato grafico dell'area e del manufatto, in scala opportuna, riportante anche le indicazioni in ordine ad eventuali proprietà confinanti;
6. elaborati grafici in scala 1:100 o 1:200 comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare;
7. relazione tecnica e schema dell'eventuale allaccio alla rete idrica ed a quella fognaria;
8. fotografie della zona;
9. copia dell'autorizzazione della Circostrizione Doganale;
10. copia dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/1939;
11. copia del certificato della Camera di Commercio, in corso di validità, riportante la dicitura antimafia di cui al DPR 252/1998.

N.B.: I documenti indicati al punti da 2 a 7 devono recare la sottoscrizione del richiedente e devono essere redatti da un professionista abilitato e debitamente bollati. Gli stessi devono essere, inizialmente, prodotti in triplice copia.

Allegato 2/4

COMUNE DI _____

**ELENCO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE
DEMANIALE MARITTIMA CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFFICILE
RIMOZIONE (ATTO FORMALE)**

1. Domanda in bollo da lire 20.000;
2. Relazione tecnico - illustrativa redatta da professionista abilitato che dichiara anche:
 - la conformità delle opere al PRG; al PUA ed al PTP;
 - la conformità delle realizzande opere alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - la caratteristica di difficile rimozione delle opere stesse;
3. estratto della mappa catastale della particella/e costituente la zona demaniale oggetto della richiesta;
4. certificato catastale dell'area oggetto della richiesta;
5. planimetria dell'area interessata in scala 1:1.000;
6. elaborato grafico delle opere, in scala opportuna, riportante anche le indicazioni in ordine ad eventuali proprietà confinanti;
7. elaborati grafici in scala 1:100 o 1:200 comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare;
8. particolari costruttivi in scala adeguata;
9. relazioni di calcolo;
10. computo metrico - estimativo;
11. relazione tecnica e schema dell'impianto elettrico, idrico e fognante;
12. relazione tecnica e schema dell'eventuale allaccio alla rete idrica ed a quella fognaria;
13. fotografie della zona;
14. copia dell'autorizzazione della Circostrizione Doganale;
15. copia dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/1939;
16. copia del certificato della Camera di Commercio, in corso di validità, riportante la dicitura antimafia di cui al DPR 252/1998.

N.B.: I documenti indicati ai punti da 2 a 12 devono recare la sottoscrizione del richiedente e devono essere redatti da un professionista abilitato e debitamente bollati. Gli stessi devono essere, inizialmente, prodotti in dieci copie.

Allegato 3

DIRETTIVE E CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI

- 1) *“Il P.U.A. ha validità transitoria in attesa del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime che sarà approvato dalla Regione Lazio ai sensi della L. 494/93, nella fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro cinque anni, in coerenza con il programma delle opere comunali e con gli indirizzi e le direttive impartite dalla Regione.*
- 2) La percentuale degli arenili oggetto di nuove concessioni e quelli che possono essere fruiti gratuitamente, verrà determinata nei P.U.A. in relazione:
 - ad uno studio socio-economico del territorio;
 - alle concessioni esistenti ed in stretta correlazione con le stesse;
 - agli obiettivi di tutela paesaggistica, così come individuati con leggi regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998 ed alle esigenze di tutela ambientale;
 - alle reali condizioni geomorfologiche dei luoghi.Lo studio socio-economico sarà costituito da un'analisi della domanda (reale e virtuale) e dell'offerta dei servizi esistenti, da una valutazione dei benefici e dei costi sociali e dal sistema di infrastrutture di servizio esistenti e da programmare.
- 3) La localizzazione, la distribuzione, e la tipologia delle concessioni demaniali marittime per utilizzazioni turistico-ricreative, terranno conto, compatibilmente con la normativa paesaggistica, della morfologia del territorio retrostante l'arenile, nonché dell'esistenza o previsione di infrastrutture di servizio. In particolare dovrà essere considerata la presenza di:
 - rete idrica, elettrica, fognaria od eventuali depuratori;
 - accessi pedonali e aree di parcheggio;
 - collegamento tra porzione di demanio oggetto della concessione per utilizzazioni turistico-ricreative e viabilità primaria e secondaria.In alternativa, dovrà essere valutata la possibilità di porre in opera strutture a carattere provvisorio a servizio delle concessioni stesse (es. WC chimici, passerelle in legno mobili, ecc...).
- 4) I P.U.A. dovranno prevedere il mantenimento dei manufatti e delle pertinenze esistenti che, se in condizioni di degrado o di fatiscenza dovranno essere riqualificati attraverso uno specifico progetto di intervento ovvero di recupero. I Piani di Utilizzazione degli Arenili dovranno inoltre definire la natura delle variazioni non sostanziali
- 5) Il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'esistenza nella località interessata delle infrastrutture di cui al precedente punto 3).
- 6) Le spiagge libere, non in concessione, dovranno essere individuate e definite in modo che il Comune competente possa garantire, nei termini adeguati al previsto utilizzo del bene spiaggia, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria:
 - una postazione di sicurezza con la costante presenza di almeno una persona con la qualifica di assistente ai bagnanti;

Allegato 4

DEFINIZIONI

Codice – Si intende il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327.

Regolamento – Si intende il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima), approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328.

Legge – Si intende il D.L. 5.10.1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 4.12.1993, n. 494.

Opere di facile rimozione – Si intendono le opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle ad esempio costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero; con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione totale o parziale del manufatto (stralcio del voto n. 835 reso in data 16.5.1962 dalla Sez. 3^a del Consiglio Superiore dei LL.PP., recepito nella circolare n. 53 in data 18.7.1962 dell'allora Ministero della Marina Mercantile).

TIPOLOGIE DELLE UTILIZZAZIONI

Stabilimento balneare – Rientrano in tale tipologia quelle strutture ove vi siano cabine; spogliatoi; servizi; punto di ristoro ed attrezzature balneari posizionate a prescindere dall'effettiva richiesta.

Spiaggia Attrezzata – Devono considerarsi tali le aree assentite in concessione per il posizionamento di strutture balneari prescindendo dalla effettiva richiesta di noleggio delle stesse.

Spiaggia libera attrezzata – Devono intendersi tali le aree libere all'uso pubblico, nelle quali può essere eventualmente autorizzato il posizionamento di un punto di servizio al fine di garantire l'assistenza, la pulizia ed il salvataggio ponendolo quale obbligo del concessionario.

Punti d'ormeggio – Area demaniale marittima e specchio acqueo dotato di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.